

GUIDA SUI
PERMESSI RETRIBUITI
E
ASSENZE DAL LAVORO
DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

PERMESSI RETRIBUITI
(art. 31 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026)

CONCORSI/PROCEDURE SELETTIVE O COMPARATIVE/ESAMI

Sono concessi a domanda, **debitamente documentata del dipendente**, per partecipare a concorsi od esami.

8 giorni l'anno esclusivamente per i giorni di svolgimento delle prove. **(NO per la preparazione di esami)**.

Non riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

Compete l'intera retribuzione, compresa l'indennità di posizione organizzativa.

NON competono i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa

Al personale a tempo determinato spettano solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 52 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026)

PERMESSI PER LUTTO

A domanda del dipendente sono concessi 3 giorni ad evento luttuoso (per il coniuge, i parenti entro il 2° grado/gli affini entro il 1° grado/convivente ai sensi dell'art. 1, c.36 e 50 della L. 76/2016)

PARENTELA		AFFINITA'	
è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite		è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge	
Grado	Rapporto di parentela con il titolare	Grado	Rapporto di affinità
1	padre e madre figlio o figlia	1	suocero o suocera del titolare genero o nuora
2	nonno o nonna nipote (figlio del figlio o della figlia) fratello o sorella		

Da documentare anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

DA fruire entro 7 giorni lavorativi dal decesso.

NON riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

Compete l'intera retribuzione, compresa l'indennità di posizione organizzativa.

NON competono i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.

In caso di assunzione a tempo determinato, spettano se il contratto è non inferiore a 6 mesi (art. 52 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026); se il contratto è di durata inferiore a 6 mesi si applica la disciplina legale ai sensi della L. 53/2000: 3 giorni lavorativi.

PERMESSO PER MATRIMONIO

Si tratta di un permesso di **15 giorni consecutivi** (compresi i sabato, domeniche e festività), concesso in occasione del matrimonio, **a domanda del dipendente debitamente documentata.**

Il permesso, la cui fruizione deve iniziare entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio, è concesso **anche in caso di unioni civili**.

NON riduce le ferie ed è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.

COMPETE l'intera retribuzione, compresa l'indennità di posizione organizzativa.

NON competono i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.

PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI **(art. 32 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026)**

Compatibilmente con le esigenze di servizio, per particolari motivi personali o familiari, possono essere concesse, **a domanda del dipendente, 18 ore di permesso retribuito nell'anno**.

NON è necessario presentare documentazione giustificativa.

Nella gestione del programma delle assenze/presenze, digitare il codice P32GG per fruizione a giorni, mentre il codice P32OR per fruizione oraria.

I suddetti permessi orari hanno le seguenti caratteristiche:

- **NON** è possibile richiedere meno di 1 ora, dopo la prima ora è fruibile anche per frazioni di ora (es. NO per 45 minuti, OK per 1,5 ore);
- **NON** possono essere fruiti consecutivamente nell'arco della stessa giornata unitamente ad altre tipologie di permessi retribuiti orari, ad eccezione dei permessi art. 33 L. 104/1992, permessi e congedi maternità/paternità (D.lgs. N. 151/2001);
- **NON** possono essere fruiti durante la stessa giornata insieme ad ore di riposo compensativo maturate con eccedenze lavorative orarie;
- **POSSONO** essere utilizzati anche per l'intera giornata lavorativa: (1 giorno = 6 ore anche in giorno con rientro);
- **SPETTANO** per intero in caso di vincita concorso per assunzione a tempo indeterminato in corso d'anno (18 ore anche se già fruiti nel precedente rapporto di lavoro);
- **NON** riducono le ferie e sono utili ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio;

In caso di rapporto di lavoro a **tempo parziale**, le **18 ore di permesso devono essere riproporzionate**.

Nei giorni di permesso compete l'intera retribuzione, compresa l'indennità di posizione organizzativa. Non competono, invece, i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario e le indennità la cui attribuzione è vincolata alla prestazione lavorativa.

Al personale a tempo determinato spetta solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 52 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026).

PERMESSI PER L'ESPLETAMENTO DI VISITE/TERAPIE/PRESTAZIONI **SPECIALISTICHE/ESAMI DIAGNOSTICI** **(art. 33 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026)**

Su richiesta del dipendente sono riconosciute **18 ore di permesso retribuito nell'anno**.

Il dipendente deve presentare domanda con un **preavviso di almeno tre giorni** e, solo nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro.

Il permesso va giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che ha svolto la visita.

Le 18 ore di permesso sono **comprehensive anche dei tempi di percorrenza** da e per la sede di lavoro, o del tempo di percorrenza dal domicilio del dipendente, in caso di permesso collocato all'inizio dell'orario di lavoro.

Se il permesso è fruito su base giornaliera:

- le ore di permesso corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa di 6 ore (cioè se la fruizione del permesso su base giornaliera è in un giorno di rientro – 9 ore – l'incidenza sul monte ore di 18 all'anno corrisponde a 6 ore);
- il trattamento economico accessorio del lavoratore è sottoposto alla decurtazione previsto per la malattia nei primi dieci giorni (c.d decurtazione Brunetta).

NON è possibile richiedere meno di 1 ora, dopo la prima ora è fruibile anche per frazioni di ora (es. NO per 45 minuti, OK per 1,5 ore);

Se dalla visita/terapia deriva incapacità lavorativa che non consente il rientro al lavoro o se la visita avviene in concomitanza con una patologia in atto, allora l'assenza diventa malattia (attestata dal proprio medico curante o dal medico/ personale della struttura in cui si è svolta la visita medica).

Per patologie che implicino periodiche e/o lunghe terapie che comportino incapacità al lavoro, è sufficiente produrre all'inizio un'unica certificazione del medico curante che attesti il calendario delle terapie cicliche e successivamente le attestazioni di presenza alle singole terapie nei giorni previsti.

Nella gestione del programma delle assenze/presenze, digitare il codice PRGIO per fruizione a giorni, mentre il codice PRORE per fruizione oraria.

- **NON** possono essere fruiti consecutivamente con altri tipi di permessi nello stesso giorno, ad eccezione dei permessi art. 33 L. 104/1992, permessi e congedi maternità/paternità (D. lgs. N. 151/2001) e permessi brevi art. 42 CCNL 16.11.2022

Spettano per intero in caso di vincita concorso per assunzione a tempo indeterminato in corso d'anno (18 ore anche se già fruiti nel precedente rapporto di lavoro). Al personale a tempo determinato spetta solo se contratto non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto - art. 52 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026).

PERMESSI PER VISITE, ESAMI STRUMENTALI E CURE MEDICHE (Art. 2 Legge n. 106 del 18 luglio 2025)

A partire dal 1° gennaio 2026, sono riconosciute **10 ore annue di permessi retribuiti aggiuntivi** utilizzabili per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il permesso spetta al lavoratore dipendente con malattie oncologiche (fase attiva o follow-up), malattie invalidanti o croniche anche rare con invalidità riconosciuta superiore al 74% o al genitore di figlio minorenne con le medesime condizioni cliniche.

Nella gestione del programma delle assenze/presenze, digitare il codice “VISOR” per richiedere la fruizione del permesso.

Il permesso va giustificato mediante la presentazione di attestazione, rilasciata dal medico o dalla struttura che ha svolto la visita.

PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO
(art. 34 CCNL Comparto Funzioni Locali 23.02.2026)

Ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono concessi permessi retribuiti, nella misura massima di 150 ore individuali per ciascun anno solare (nel limite del 3% del personale in servizio a tempo indeterminato).

Se contratto a tempo determinato spettano solo se non inferiore a 6 mesi (riproporzione in base alla durata del contratto) / in alternativa è possibile fruire dei permessi retribuiti per lavoratori studenti nei giorni degli esami (di cui all'art. 10 della L. 300/1970).

Sono concessi esclusivamente per la partecipazione a corsi, svolti anche in modalità telematica solo se la partecipazione è sincrona (vd parere ARAN Id: 32467 precedente ID CFL212 del 28.03.2023).

I lavoratori studenti hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e non possono essere obbligati a prestazioni di lavoro straordinario, né al lavoro festivo o nei giorni di riposo settimanale.

La domanda deve essere fatta prima dell'inizio dei corsi, allegando il certificato di iscrizione e una proposta di piano dei permessi studio.

Le modalità ed i criteri per la fruizione dei suddetti permessi sono:

- devono essere di volta in volta concessi dal Dirigente/Responsabile di Area, che ne valuta la compatibilità con le esigenze di servizio;
- possono essere fruiti nell'anno solare di riferimento;
- possono essere utilizzati solo per la frequenza dei corsi di studio espressamente indicati dall'art. 34, comma 3, del CCNL del 23.02.2026 e non anche per l'attività di studio o di semplice preparazione degli esami o per la preparazione della tesi di laurea o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta (colloqui con i docenti, pratiche di segreteria, ecc.);
- le ore di permesso fruito devono coincidere con le ore di lezione effettivamente seguite e documentate; ai sensi dell'art. 34, comma 9, il dipendente interessato deve presentare, al termine dei corsi, e comunque alla fine dell'anno, l'attestato di partecipazione e quello degli esami sostenuti, anche se con esito negativo: l'attestato di partecipazione o frequenza certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro. In mancanza delle predette certificazioni, i permessi già utilizzati sono considerati come aspettativa per motivi personali o, a domanda, come ferie o riposi compensativi per straordinario già effettuato.

Il dipendente, per fruire del permesso studio, dovrà presentare opportuna, tempestiva richiesta al proprio Responsabile tramite il sistema rilevazioni presenze, digitando la causale "**PSTUD**", al fine del rilascio della relativa autorizzazione, previa valutazione delle esigenze di servizio.